
commissione europea

Detrazione Iva, passo avanti della denuncia sulla stretta del Dl 50

Passo avanti per la denuncia presentata alla Ue da Anc e Confimi sulle nuove regole per la detrazione Iva. Con l'assegnazione, il 3 agosto al funzionario competente, è iniziato l'iter di analisi della denuncia presentata lo scorso maggio alla Commissione europea dal presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli, insieme al presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel. La denuncia che è stata presentata dalle due associazioni documenta le numerose violazioni della nuova disciplina italiana, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 50/2017, ai principi di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia la struttura dell'imposta.

Le associazioni - si legge in una nota - monitoreranno la situazione a tutela delle imprese e degli operatori coinvolti.

Detrazione Iva, passo avanti della denuncia sulla stretta del Dl 50

Passo avanti per la denuncia presentata alla Ue da Anc e Confimi sulle nuove regole per la detrazione Iva. Con l'assegnazione, il 3 agosto al funzionario competente, è iniziato l'iter di analisi della denuncia presentata lo scorso maggio alla Commissione europea dal presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli, insieme al presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco

Cuchel. La denuncia che è stata presentata dalle due associazioni documenta le numerose violazioni della nuova disciplina italiana, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 50/2017, ai principi di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia la struttura dell'imposta.

Le associazioni - si legge in una nota - monitoreranno la situazione a tutela delle imprese e degli operatori coinvolti.

IVA

Manovra correttiva: novità contrarie ai principi europei

di Lucia Recchioni

A seguito delle novità introdotte con il **D.L. 50/2017**, convertito, con modificazioni, dalla **Legge 96/2017**, il **diritto alla detrazione Iva** può essere esercitato, al più tardi, con la **dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto**, e le **fatture di acquisto** devono essere **annotate nell'apposito registro** anteriormente alla **liquidazione periodica** nella quale è esercitato il **diritto alla detrazione** della relativa imposta e, comunque, **entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale** relativa all'anno di **ricezione della fattura** e con riferimento al medesimo anno.

Per effetto delle novelle, inoltre, hanno subito modifiche anche i termini per operare la detrazione in caso di **emissione di note di variazione Iva**.

Anche ricorrendo le fattispecie per le quali l'[articolo 26 D.P.R. 633/1972](#) non prevede termini per l'emissione delle nota di credito, infatti, la nota di variazione dovrà essere emessa, comunque, al più tardi con la dichiarazione relativa all'**anno in cui si è verificato il presupposto per operare la variazione in diminuzione**.

La modifica normativa si è resa necessaria per **favorire l'incrocio dei dati** trasmessi periodicamente dai contribuenti: per consentire il riscontro tra i dati delle fatture emesse dai fornitori con quelle registrate dagli acquirenti è infatti essenziale che sussista una **coincidenza temporale** tra il momento in cui è registrata la fattura sulla cessione e quello nel quale si registra la fattura in acquisto.

In occasione dell'**audizione parlamentare del Direttore dell'Agenzia delle Entrate del 4 maggio 2017** è stato poi chiarito che, grazie alle novità introdotte, *“si crea una maggiore coerenza anche con il **regime semplificato reddituale improntato al principio di cassa**, recentemente introdotto con la **legge 11 dicembre 2016, n. 232**, e ciò in chiave correttiva rispetto ai **margini di discrezionalità nell'imputazione dei costi**, derivanti dall'adozione del metodo di contabilizzazione previsto dal comma 5 del riformato articolo 18 del D.P.R. n. 600 del 1973”*.

Considerate le richiamate finalità, il Legislatore ha ritenuto che la modifica normativa si ponesse in linea con l'orientamento espresso dalla **giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea**, secondo la quale gli Stati membri possono esigere che il soggetto passivo eserciti il proprio **diritto alla detrazione nello stesso periodo in cui tale diritto è sorto** (negli atti parlamentari viene fatto più volte riferimento alla sentenza della **Corte di giustizia dell'Unione europea, sezione III, sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07**).

Inoltre, sempre in occasione della richiamata **audizione del 4 maggio 2017**, il Direttore dell'Agenzia delle Entrate ha sottolineato che, anche a fronte della mancata emissione della fattura, il contribuente continuerebbe ad essere tutelato nel suo **diritto alla detrazione Iva** grazie alla previsione di cui all'[articolo 60 D.P.R. 633/1972](#), potendo esercitare il **diritto alla detrazione** al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui ha corrisposto la maggiore imposta addebitata in via di rivalsa.

Purtuttavia, questa precisazione, volta ad evidenziare l'esistenza di una norma "di chiusura", in grado di tutelare comunque il contribuente, pare essere veramente poca cosa se si considera l'enorme compressione che ha subito il **diritto alla detrazione Iva**: come sottolineato tra l'altro da **Assonime**, nella sua recente **circolare 18**, in alcuni casi la riforma ha infatti addirittura reso **impossibile il diritto alla detrazione** dell'Iva sugli acquisti.

Il primo esempio richiamato nella circolare in commento riguarda i casi di **mancata emissione della fattura da parte del cedente**.

Come noto, ricorrendo tali fattispecie, il contribuente che non riceve la fattura deve emettere **autofattura** (da presentare all'Agenzia delle Entrate) e **versare l'imposta** dovuta entro i **trenta giorni successivi ai quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione**.

Il contribuente deve quindi necessariamente attendere **quattro mesi** prima dell'emissione dell'autofattura, con il rischio che l'Iva **non sia più detraibile** se il termine per la regolarizzazione scade dopo il termine per la dichiarazione annuale.

Alle stesse conclusioni, poi, si potrebbe giungere ove si consideri il termine di **trenta giorni** successivi alla registrazione della fattura previsto nel caso in cui sia ricevuta fattura irregolare ([articolo 6, comma 8, lettera b\), D.Lgs. 471/1997](#)).

Assonime, con la sua **circolare n. 18 del 25.07.2017**, ricorda quindi che *"la previsione di un termine di decadenza per l'esercizio del diritto alla detrazione può essere considerato **incompatibile con la disciplina comunitaria se tale termine rende in pratica impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto alla detrazione**"*, rendendo quindi l'Iva un'imposta non più neutrale.

Deve tra l'altro essere ricordato che la stessa **Corte di Giustizia UE**, con la richiamata **sentenza 8 maggio 2008, cause riunite C-95/07 e C-96/07**, ha sì riconosciuto agli Stati membri la possibilità di stabilire che il diritto alla detrazione possa essere esercitato soltanto nel corso del periodo in cui il diritto stesso è sorto, ma, d'altra parte, ha ricordato che devono essere comunque rispettati i noti **principi di equivalenza** (in forza del quale il termine deve trovare la medesima applicazione ai diritti analoghi in materia fiscale fondati sul diritto interno e a quelli fondati sul diritto comunitario) **e di effettività** (nel rispetto del quale il termine di decadenza in materia di detrazione Iva non può essere tale da rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile il diritto alla detrazione stessa).

Proprio in considerazione di queste evidenti criticità, lo scorso 12 maggio l'**Associazione**

Nazionale Dottori Commercialisti (ANC) e la **Confederazione dell'Industria Manifatturiera Italiana (CONFIMI)** hanno inviato alla **Commissione Europea** una **denuncia**, ritenendo le novità in materia di detrazione Iva in palese contrasto con i principi di effettività, proporzionalità e neutralità.

Seminario di specializzazione

GLI EFFETTI DELLA MANOVRA CORRETTIVA SULL'IVA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 10/08/2017

Split payment, i (continui) ritocchi agli elenchi che penalizzano imprese e professionisti

di Raffaele Rizzardi

Un saggio e noto proverbio afferma che la gatta frettolosa fa i gattini ciechi. Proprio per questo ed in particolare per evitare inadempimenti involontari, lo statuto dei diritti del contribuente dispone che nessun nuovo adempimento possa essere imposto prima che siano passati almeno sessanta giorni non solo dall'entrata in vigore della norma, ma dalla disponibilità di tutti i provvedimenti di attuazione.

Il termine tiene anche in debito conto il fatto che le procedure amministrative e informatiche sono sempre più complesse, e che solo guardando la terra da un asteroide si può pensare che rilevanti modifiche possano essere fatte in uno o pochi giorni.

Queste considerazioni vengono alla mente nel constatare l'incertezza sull'individuazione dei clienti destinatari dello split payment, nella versione del Dl 50 convertito con entrata in vigore il 24 giugno. Considerando che le nuove regole si applicano dal primo luglio, abbiamo avuto due decreti di attuazione, il primo pubblicato la sera del 30 giugno e il secondo la sera del 24 luglio.

Entrambi i provvedimenti si sono preoccupati degli aspetti organizzativi e informatici solo dal punto di vista dei destinatari di queste fatture, consentendo loro alcuni mesi di tempo per l'adeguamento e le relative liquidazioni, mentre i fornitori dovrebbero avere non una, ma due bacchette magiche.

La prima per emettere subito le fatture in base ai primi elenchi pubblicati dal Mef, la seconda per stornare le fatture emesse nei confronti di alcune migliaia di soggetti che sono stati esclusi dal secondo elenco. E comunque devono tenerle sempre a disposizione, perché ancora il 4 agosto altre società sono state escluse e altre ancora sono state inserite. E non è

detto, a questo punto, che non vedremo altre modifiche additive piuttosto che riduttive.

Lo scompiglio amministrativo recato dalle norme del Dl 50 (ma siamo sicuri che avranno un effetto sul gettito, superiore ai maggiori costi amministrativi?) riguarda anche la riduzione del termine per l'esercizio del diritto di detrazione dell'Iva, che prima vedeva la decadenza dopo la dichiarazione del secondo anno successivo, mentre per le fatture emesse dal 1° gennaio 2017 dovrà entrare necessariamente nella dichiarazione dello stesso periodo in cui l'imposta è divenuta esigibile per il fornitore.

Su questo argomento la Commissione europea ha ricevuto il 12 maggio scorso una denuncia di infrazione sottoscritta dai presidenti dell'Associazione nazionale dei commercialisti (Anc) e della Confederazione dell'industria manifatturiera italiana e dell'impresa privata (Confimi). Le due associazioni comunicano che il 3 agosto è iniziato l'iter della denuncia, con l'assegnazione del caso al funzionario competente.

La denuncia è documentata e ricca di esempi sulla nuova complessità conseguente alla riduzione del termine per l'esercizio del diritto fondamentale in materia di imposta sul valore aggiunto, in violazione dei principi di effettività, proporzionalità e neutralità della disciplina Iva. In particolare questo documento si sofferma sui problemi relativi alle fatture che i fornitori trasmettono a fine anno, che dovranno in molti casi essere trattate fuori sistema, anche con la necessità di dover presentare dichiarazioni integrative a favore per tenerne conto. Con il rischio evidente di perdere questo fondamentale diritto o comunque di dover sostenere costi rilevanti.

Da parte nostra vogliamo evidenziare un aspetto citato solo nelle premesse del documento, ma che a nostro avviso è quello più rilevante. Le fatture differite supportate da bolle di consegna del mese di dicembre (esemplifichiamo 2017) possono essere emesse sino al giorno 15 del mese di gennaio del 2018. Perché il giorno 15? perché il giorno 16 devono partecipare a debito nella liquidazione di dicembre del fornitore, in quanto l'esigibilità attiene a questo mese.

Ne consegue che, in base all'articolo 19 legge Iva, la detrazione per il cliente può essere esercitata soltanto con la dichiarazione del 2017. Ma il diritto di detrazione è subordinato alla registrazione, che per il novellato articolo 25 della legge Iva, può essere eseguita solo dopo aver ricevuto la fattura, entro la dichiarazione annuale relativa all'anno di ricezione della fattura. Anno che nell'esempio sopra riportato (2018) non coincide con quello di esigibilità della fornitura (2017), tanto più che nessun programma di contabilità consente di registrare nel libro acquisti di dicembre una fattura del fornitore datata 15 gennaio dell'anno successivo.

In attesa dell'esito della procedura di infrazione europea occorre comunque mettere immediatamente mano all'armonizzazione tra l'articolo 19 e l'articolo 25 della legge Iva. Al di là della prevedibile complessità amministrativa, senza una rapida correzione sarà concreto il rischio di non poter detrarre l'Iva sulle fatture di fine anno o su quelle pervenute in ritardo. Non dimentichiamo a questo proposito che l'articolo 6, comma 8, lettera a) del Dlgs 471/97 pone il paletto per la regolarizzazione delle fatture non pervenute entro quattro mesi dall'effettuazione dell'operazione. Sino a tale data la fattura del fornitore è regolare ma rischia di non consentire il diritto di detrazione o di renderlo estremamente complesso ed oneroso.



ANC - CONFIMI - 07 AGOSTO 2017 ORE 06:00

Detrazione Iva: iniziato il procedimento di analisi della denuncia alla Commissione UE


Avviato il procedimento di analisi della denuncia presentata alla Commissione Europea da ANC e da Confimi Industria. La denuncia fa riferimento a una presunta violazione in materia di detrazione dell'Iva, da parte di alcune disposizioni della manovra correttiva, dei principi sui quali si basa la struttura della medesima imposta. Lo ha reso noto le due associazioni con comunicato congiunto del 4 agosto.

Con comunicato stampa congiunto, datato 4 agosto 2017, ANC e Confimi Industria hanno messo in evidenza l'avvio dell'iter di analisi della denuncia recentemente presentata, dalle medesime associazioni, alla Commissione Europea in materia di detrazione dell'Iva.

Con essa, in particolare, viene contestata una presunta violazione, da parte di alcune disposizioni contenute all'interno della recente manovra correttiva, dei principi sui quali si basa la stessa struttura dell'imposta in questione:

- neutralità;
- proporzionalità;
- equivalenza.

A cura della Redazione



Copyright © - Riproduzione riservata

La Fondazione nazionale commercialisti analizza gli aspetti tributari del nuovo Codice

Fisco a forfait per il non profit

Due sistemi per tassare meno gli introiti commerciali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Disciplinaria tributaria discrezionale per il Terzo settore: un set di agevolazioni di ogni tipo, ma soprattutto un sistema opzionale di tassazione dei proventi di natura commerciale, per la generalità degli enti, e uno specifico, per le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale. Il tutto destinato a gratificare gli enti che svolgono prevalentemente attività di interesse generale, con modalità non commerciali.

Questi alcuni principi intercettati dalla Fondazione nazionale dei commercialisti (Fnc) che, lo scorso 4 agosto, ha prodotto un'informatica periodica, rubricata «Riforma del Terzo settore», tutta dedicata alle novità del comparto introdotte dal dlgs 117/2017, il codice del Terzo settore, che con la revisione dell'impresa sociale e la regolamentazione del 5 per mille conclude la riforma del comparto.

Sul piano fiscale sono stati introdotti due nuovi sistemi forfettari, destinati a tassare in misura ridotta gli introiti di natura commerciale, realizzati per sostenere le attività istituzionali, di cui uno per la generalità degli enti non profit e uno destinato a due tipologie particolari, come le organizzazioni di volontariato (Odv) e le associazioni di promozione sociale (Aps).

Con l'art. 79 del Codice del Terzo settore, innanzitutto, si prevede che le attività di interesse generale non devono assumere carattere commerciale se sono svolte a titolo gratuito o attraverso il versamento di corrispettivi che non superano i costi effettivi, tenuto conto anche degli apporti effettuati dagli stessi enti; tale inquadramento viene esteso anche quando le attività sono accreditate, contrattualizzate o convenzionate con le pubbliche amministrazioni.

Sul punto, inoltre, resta fondamentale perimetrare le attività degli enti, con particolare riferimento alla qualificazione commerciale o non commerciale e, quindi, a prescindere dalle previsioni statutarie, gli enti sono qualificati non profit qualora i proventi delle attività delle attività, di cui all'art. 5 del decreto, esercitate in forma d'impresa e quelle diverse, nel medesimo periodo d'imposta, non superano le entrate derivanti dalle attività non commerciali e/o istituzionali.

Numerose sono le agevolazioni introdotte in tema di imposizione indiretta e di tributi locali e, il documento in commento, ne riassume, in sinte-

si, la totalità ribadendo che l'accesso è limitato agli enti iscritti nell'apposito Registro unico nazionale, in coerenza con quanto prescritto dalla legge delega (legge 106/2016) e quindi risultano destinatari tutti gli enti iscritti, comprese le cooperative sociali e le imprese sociali, costituite in forma non societaria.

In sintesi, è prevista una esenzione dall'imposta di successione e donazione e per le imposte ipocatastali sui trasferimenti a titolo gratuito, eseguiti nei confronti degli enti iscritti al Registro unico, e l'applicazione in misura fissa delle imposte di registro e accessorie per i trasferimenti a titolo oneroso; di fatto, s'introduce nuovamente un'agevolazione destinata alle Onlus che era stata abrogata con il dlgs 23/2011 e riguarda tutte le operazioni finalizzate all'utilizzo di beni per scopi istituzionali.

Si prevede anche l'applicazione delle imposte fisse di registro e ipocatastali per gli atti costitutivi e modificativi dello statuto sociale, compresi gli atti relativi alle operazioni straordinarie (fusione, scissione e/o trasformazione), in modo tale da confermare la neutralità delle operazioni straordinarie.

È stata introdotta anche l'esenzione dall'imposta municipale propria (Imu) e dalla Tassa sui servizi indivisibili (Tasi), nonché di tributi analoghi, in determinati casi, e demandati alle regioni e alle province autonome intervenenti sull'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), con ulteriore previsione di esenzioni da imposta di bollo, sugli intrattenimenti e sulle concessioni governative.

Infine, con ulteriori disposizioni, sono stati disciplinati i regimi contabili per tutti gli enti appartenenti al Terzo settore, con l'introduzione di ulteriori semplificazioni; infatti, le Odv e le Aps, se non hanno superato il limite di 130 mila euro di ricavi, sono tenute soltanto alla conservazione dei documenti emessi e ricevuti, rimanendo esonerati dall'obbligo della tenuta delle scritture contabili, mentre gli enti che non hanno conseguito, in un anno, più di 50 mila euro di ricavi, possono redigere esclusivamente un rendiconto economico e finanziario, delle entrate e delle spese.

—© Riproduzione riservata—

Il testo del decreto e il documento della Fondazione sul sito www.italiaoggi.it/documenti

Terzo settore: regimi, agevolazioni e contabilità

Regimi forfettari	Possibile utilizzo di due sistemi forfettari alternativi, di cui uno destinato alla generalità degli enti e uno destinato specificatamente alle Odv e alle Aps
Irap	Regioni e province autonome di Trento e Bolzano possono disporre esenzioni e/o riduzioni del tributo
Imposte indirette	Esenzione da imposta di successione e donazione e da ipocatastali per i trasferimenti a titolo gratuito, misura fissa dell'imposta di registro e delle ipocatastali per quelli a titolo oneroso. Atti costitutivi e modifiche statutarie con imposta di registro e ipocatastali fisse, alla stessa stregua degli atti relativi alle operazioni straordinarie
Tributi locali	Esenzione da Imu, Tasi e altri tributi per gli immobili utilizzati per le attività socialmente utili
Altre tasse	Come per le Onlus, introdotte esenzioni per l'imposta di bollo, sugli intrattenimenti e per la tassa sulle concessioni governative

Vaccini, ufficiali i dieci obbligatori

Dieci vaccini obbligatori, invece dei 12 inizialmente previsti, e per i bambini già immunizzati largo ai vaccini con formulazione monocomponente. Spazio anche alla possibilità di prenotare le vaccinazioni in farmacia.

La legge di conversione del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale verrà pubblicato oggi in *Gazzetta Ufficiale* (Serie Generale n. 182), diventando così la legge n. 119/2017. Dopo l'ok del senato ottenuto il 20 luglio 2017, la conversione ha incassato l'approvazione della camera il 28 luglio scorso. Il provvedimento stabilisce l'obbligatorietà per i minori di età compresa tra zero e sedici anni solo di 10 vaccini (ovvero poliomielite, tetano, difterite, epatite B, hemophilus influenzae B, pertosse, morbillo, parotite, rosolia e varicella), eliminando dalla lista quelle antimeningococcia B e C. Quest'ultima insieme alle profilassi contro lo pneumococco e il rotavirus compongono una categoria di vaccinazioni facoltative, stimolate però dalla chiamata diretta dell'Asl. Per poter iscrivere i bambini «ai servizi educativi per l'infanzia e le scuole dell'infanzia, ivi incluse quelle private non paritarie», i genitori, o chi ne ha patria potestà, dovranno mostrare la documentazione delle compiute vaccinazioni. Gli under 16, già immunizzati, possano adempiere all'obbligo vaccinale con vaccini in formulazione monocomponente o combinata in cui sia assente l'antigene per la malattia infettiva per la quale sussiste l'immunizzazione. Viene ribadita la gratuità delle vaccinazioni e abbassato il regime sanzionatorio, che passa a un minimo di 100 fino a un massimo di 500 euro (invece dell'originaria multa dai 500 ai 7.500). Eliminata la disposizione che prevedeva anche la perdita della patria potestà per il genitore inadempiente. In più è prevista la possibilità di prenotare le vaccinazioni presso le farmacie convenzionate attraverso il Centro unificato di prenotazione (Cup).

BREVI

Un altro tassello per la riforma Madia. Sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 181 di ieri è stato pubblicato il decreto legislativo n. 118/2017 «Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 20 giugno 2016, n. 116, recante modifiche all'articolo 55-querter del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a norma dell'articolo 17, comma 1, lettera s), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di licenziamento disciplinare».

Iniziato, con l'assegnazione il 3 agosto scorso al funzionario competente, l'iter di analisi della denuncia presentata lo scorso maggio alla Commissione europea dal presidente di Confindustria Paolo Agnelli congiuntamente al presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel. «A questa azione sono aggrappate le speranze degli operatori di veder restituito un diritto fondamentale quale quello della detrazione dell'Iva. La corposa denuncia presentata dalla due associazioni documenta le numerose violazioni nella novella nazionale (art. 2 del dl 50/2017) ai principi (neutralità, proporzionalità ed equivalenza) su cui poggia la struttura dell'imposta», si legge in una nota.

Il Mef ha provveduto alla ripubblicazione degli elenchi definitivi, validi per l'anno 2017, delle società controllate da pubbliche amministrazioni centrali o locali, debitamente rettificati per tenere conto delle ultime segnalazioni pervenute dopo la loro divulgazione avvenuta lo scorso 26 luglio 2017, ai fini dell'applicazione dello split payment allargato.

A seguito della rinuncia da parte del comune di Bologna di usufruire del Fondo scuole avviato con il ministero dell'Istruzione, in attuazione del protocollo sottoscritto a febbraio 2015, Inarcassa e la sua Fondazione hanno ritenuto di confermare gli impegni assunti, nel sostegno per i concorsi di progettazione che consentiranno di raccogliere le migliori soluzioni per le nuove scuole di Bologna. «Siamo convinti che la collaborazione rappresenti il modello vincente del sistema paese», dichiara il residente di Inarcassa, Giuseppe Santoro, «soprattutto nella rigenerazione e nell'ammodernamento del patrimonio scolastico nazionale».

Iniziata l'analisi della denuncia alla Ue per il nuovo termine di detrazione IVA

Gli effetti delle modifiche introdotte dal DL 50/2017 potrebbero rendere difficoltoso l'esercizio del diritto di detrazione

/ REDAZIONE

Sabato, 5 agosto 2017



Il 3 agosto 2017 è iniziata ufficialmente la procedura di analisi della denuncia – in tema di diritto alla **detrazione** dell'IVA – presentata nel mese di maggio 2017 alla Commissione europea dal Presidente di Confimi Industria Paolo Agnelli congiuntamente al Presidente dell'Associazione nazionale commercialisti Marco Cuchel.

La procedura ha avuto inizio con l'assegnazione al funzionario competente che dovrà valutare la corposa documentazione fornita al fine di comprendere se effettivamente le modifiche introdotte dal DL 50/2017 in tema di diritto alla detrazione siano in contrasto con i **principi europei** che regolano il funzionamento del tributo armonizzato.

Il diritto alla detrazione è, infatti, il meccanismo che garantisce la neutralità dell'imposta, affinché questa ricada esclusivamente sul consumatore finale, non lasciando incisi i soggetti passivi la cui funzione è esclusivamente quella di ricevere l'imposta in rivalsa e versarla all'Erario.

Il nuovo termine di cui all'art. 19 del DPR 633/72 prevede l'esercizio di tale diritto fondamentale al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto è sorto. Si tratta, dunque, di una riduzione **non trascurabile**, rispetto alla disciplina previgente, che consentiva l'esercizio del diritto in parola con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto.

L'effetto della **contrazione** del termine è acuito dalla circostanza che la scadenza per la presentazione della dichiarazione annuale è stata anticipata dal 30 settembre al 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento (con la sola eccezione del modello IVA 2017 relativo all'anno 2016 da presentarsi entro febbraio 2017).

Cambia anche il termine di registrazione di fatture passive e bolle doganali

A quanto finora esposto si aggiunge che è mutato anche il termine per la registrazione delle fatture passive e delle bolle doganali nel registro degli acquisti, anticipato nella stessa misura in cui è variato il termine di cui all'art. 19 del DPR 633/72. Tale adempimento è prodromico al recupero dell'IVA.

Tutto ciò potrebbe rendere **difficoltoso** l'esercizio del diritto alla detrazione, in violazione dei principi europei di neutralità, proporzionalità, effettività ed equivalenza. Sia Confimi Industria che ANC monitoreranno il procedere dell'iter appena iniziato a tutela delle imprese e degli operatori.

Copyright 2017 © EUTEKNE SpA - riproduzione riservata

CONDIVIDI ARTICOLO

Quotidiano del FISCO

[Stampa articolo](#)[Chiudi](#)

STAMPA NOTIZIA 05/08/2017

Detrazione Iva, passo avanti della denuncia sulla stretta della manovrina

di Redazione Quotidiano del Fisco

Passao avanti per la denuncia presentata alla Ue da Anc e Confimi sulle nuove regole per la detrazione Iva. Con l'assegnazione, il 3 agosto al funzionario competente, è iniziato l'iter di analisi della denuncia presentata lo scorso maggio alla Commissione europea dal presidente di Confimi industria, Paolo Agnelli, insieme al presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, Marco Cuchel. La denuncia che è stata presentata dalle due associazioni documenta le numerose violazioni della nuova disciplina italiana, prevista dall'articolo 2 del decreto legge 50/2017, ai principi di neutralità, proporzionalità ed equivalenza su cui poggia la struttura dell'imposta.

Le associazioni - si legge in una nota - monitoreranno la situazione a tutela delle imprese e degli operatori coinvolti.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - Tutti i diritti riservati